



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 2024
ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 2024 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 17 del 04/02/2026.

Oggetto: ISTITUZIONE SERVIZIO DI CASSA O.S.L.- APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. – PARZIALE RETTIFICA VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 3 APRILE 2025

L'anno duemilaventisei il giorno 4 del mese di febbraio alle ore 16,34 da remoto, in conformità a quanto statuito con deliberazione n. 6 del 24/2/2024, recante "Disposizioni per il funzionamento delle riunioni dell'Organo straordinario di liquidazione in modalità a distanza con collegamento telematico. Articolo 253 del D. Lgs 267 /2000. Disposizioni organizzative" si è riunito l'Organo straordinario di liquidazione del comune di Stornara, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 2024, ai sensi dell'art. 252 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 8 agosto 2000, n.267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott.ssa Pasqua Tirelli	x	
Dott.ssa Mirella Abate	x	
Dott.ssa Leonilde Zefilippo	x	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune dott.ssa Fabrizia Cusmai, in qualità di segretario verbalizzante;

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Stornara, con delibera del Consiglio Comunale n. 3 dell'8 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 13 maggio 2024, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per debiti dell'Ente;



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 2024
ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000

- che, in data 24 maggio 2024, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott.ssa Pasqua Tirelli, dott.ssa Mirella Abate, dott.ssa Leonilde Zefilippo;
- che con delibera n. 1 del 29 maggio 2024, ad oggetto "*Insediamento- Nomina Presidente- Piano di lavoro- Adempimenti preliminari*" che qui si intende integralmente richiamata e riportata, l'OSL si è regolarmente insediato presso il predetto Comune nominando, tra l'altro, quale Presidente la Dott.ssa Pasqua Tirelli;
- che ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 24 agosto 1993,n.378, è necessario istituire un servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario apendo un conto intestato all'Organo straordinario di liquidazione;
- che ai sensi del citato art. 11 del D.P.R. 378/1993, per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato, sul quale vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità analoghe a quelle vigenti per i comuni e le province con firma del presidente dell'Organo straordinario di liquidazione, nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n.720;

CONSIDERATO:

- che l'Organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente, come specificato nella propria deliberazione n.1 del 29 maggio 2024 sopra richiamata;
- che l'Organo straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e di totale indipendenza dalle strutture dell'Ente ed è legittimato a sostituirsi agli Organi Istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253, comma 2, del D. lgs. 267/2000, può auto organizzarsi;
- che, ai sensi degli artt. 5, lettera b, e 11, comma 1, del D.P.R. 24 aprile 1993, n. 378, l'Organo Straordinario di Liquidazione deve provvedere all'istituzione di un servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed apendo un conto intestato a se stesso;
- che, ai sensi del richiamato articolo 11, per gli Enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato;
- che il Comune di Stornara tenuto conto dell'esito infruttuoso della procedura ad evidenzia pubblica medio tempore implementata e nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara finalizzata all'individuazione dell'istituto tesoriere, ha disposto, da ultimo, la prosecuzione sino alla data del 31 dicembre 2025 del servizio di tesoreria comunale già affidato ad Intesa San Paolo s.p.a, P. IVA 04334690163, Filiale imprese di Bari, Via Abate Gimma 99. 70122 Bari;



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 2024
ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000

- che il Comune di Stornara è incluso nella tabella A, annessa alla legge n. 720/1984 ed è, pertanto, sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del Ministro del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e che, di conseguenza, trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge m. 720/1984 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate dai decreti del Ministro del Tesoro 26 luglio e 22 novembre 1985 e del D.P.C.M. 20 luglio 1999;
- che con nota n. 4910 del 1° luglio 2024 e' stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA - Ufficio XII l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA- Ufficio XII, con nota n. 181058 del 5 luglio 2024 ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilita' speciale in Tesoreria unica n. 320858 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Foggia intestata "COMSTRLIQU STORNARA";
- che con nota prot. n. 883 del 7/2/2025, quest'Organo ha richiesto al citato Istituto tesoriere le esatte condizioni contrattuali ed ha, altresì, inviato una bozza di convenzione al fine di condividerne il testo prima della relativa sottoscrizione;
- con note pec del 31 marzo 2025, acquisite al protocollo dell'ente ai numeri 2221 del 31/03/2025 e 2222 del 1° aprile 2025 il menzionato Istituto tesoriere ha fornito le condizioni contrattuali che di seguito si riportano, richiedendo, altresì, l'accettazione delle medesime:
 - Tasso creditore: 0% (in quanto l'OSL non detiene giacenze presso il tesoriere, poiché assoggettato al regime di tesoreria unica);
 - Compenso per il servizio: euro 1.000 annui, oltre IVA se dovuta;
 - Spese per il servizio di riscossione e pagamento (commissioni su bonifici): euro 0;
 - Spese di tenuta conto ed estratti conto: euro 0;
 - INBIZ: euro 0;
 - OIL: euro 0;
 - Tramitazione OPI: euro 0;
 - Costo di ulteriori servizi: da negoziare all'atto della richiesta degli stessi servizi;
- con nota prot. n. 2247 del 2 aprile 2025 quest'Organo ha accettato le sopra riportate condizioni contrattuali;

DATO ATTO che alla data odierna, non è stato possibile sottoscrivere la convenzione di Tesoreria con l'istituto di credito Intesa San Paolo;

VISTA la determinazione del responsabile del settore economico finanziario nr. 363 del 02/12/2025, con la quale è stato prorogato l'affidamento per l'esercizio 2026 all'Istituto Intesa



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 2024
ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all'approvazione dello schema di convenzione per l'istituzione del servizio di cassa sopra richiamato, rimodulato rispetto a quello allegato alla propria precedente delibera n. 13 del 03/04/2025, che qui si richiama e viene parzialmente rettificata;

VISTI:

Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
il D.P.R. 24.08.1993 n. 378;

DELIBERA

per le motivazioni in narrativa che qui si richiamano ad ogni effetto di legge:

- di istituire il servizio di cassa dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Stornara presso l'istituto di credito Intesa San Paolo s.p.a., P. IVA 04334690163, Filiale imprese di Bari, Via Abate Gimma 99, 70122 Bari;
- di approvare il nuovo schema convenzione allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e composta da n. 20 articoli;
- di affidare, per quanto in premessa illustrato e specificato, la gestione del servizio suddetto all'istituto bancario Intesa San Paolo, alle condizioni di cui all'allegata convenzione;
- di autorizzare il presidente dell'Organo di Liquidazione a sottoscrivere la convenzione, come da schema allegato, disciplinante i rapporti tra OSL e soggetto affidatario;
- di disporre che:
 - la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993, sia pubblicata ai sensi dell'art. 124 del TUEL , a cura del Segretario dell'Ente all'albo pretorio on line del Comune e sul sito web istituzionale all'apposita sezione dedicata "Dissesto Finanziario-Organo Straordinario di Liquidazione" ;
 - la presente deliberazione sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di segreteria del Comune di Stornara, al Tesoriere del Comune di Stornara, al Sindaco, al Segretario generale, all'Organo di revisione dei Conti ed ,altresì, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale e al Prefetto di Foggia.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dott.ssa Tirelli

Dott.ssa Abate

Dott.ssa Zefilippo

IL SEGRETARIO COMUNALE verbalizzante

Dott.ssa Cusmai

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ORGANISMO
STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI STORNARA PER IL
DISSESTO FINANZIARIO**

CIG:.....

TRA

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune di Stornara, in seguito denominato "OSL" o "Commissione" rappresentata dal Presidente nella persona della Dott.ssa Pasqua Tirelli, nata a Gioia del Colle il 01/09/1963, codice fiscale: TRLPSQ63P41E038A, la quale dichiara di agire in qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Stornara giusto decreto del Presidente della repubblica del 13/5/2024, nonché atto deliberativo O.S.L. n. 1 del 29/5/2024 e successiva delibera n. del di approvazione dello schema della presente convenzione:

E

- Intesa Sanpaolo S.p.a., con sede in Torino (TO; Piazza San Carlo 156, codice fiscale 00799960158, partita IVA 04334690163, denominato "Banca" o "Tesoriere" o "Cassiere", rappresentata legalmente dalla Sig.ra Lucia Sterlicchio, nata a Putignano (BA), il 8/2/1965, codice fiscale STRLCU65B48H096U, in qualità di Quadro Direttivo abilitato a rappresentare la Banca in tutti gli atti relativi all'assunzione di servizi di tesoreria e/o di cassa, ivi compresa la sottoscrizione dell'offerta e del relativo contratto, *giusto Verbale del CdA del 12/9/2023*:

"O.S.L./Commissario/Commissione" e "Banca/Tesoriere/Cassiere" congiuntamente di seguito denominati le "Parti":

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 8/3/2024, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Stornara, ai sensi dell'art. 246 D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo del 6/9/2011, n. 149;
- con D. P. R. in data 13/5/2024 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione - ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nelle persone della dott.ssa Pasqua Tirelli, dott.ssa Mirella Abate e dott.ssa Leonilde Zefilippo;
- in data 24/5/2024, il citato D.P.R. è stato formalmente notificato alle suddette Componenti della OSL;
- in data 29/5/2024 l'OSL, con delibera n. 1 del 29/5/2025, si è insediato presso il Comune di Stornara;
- l'OSL deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito bancario, da regalarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli art. 5 e 11 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 373 *"L'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed apre uno conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto*

comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del Presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m. i.”;

- l'O.S.L. il Comune di Stornara è incluso nella tabella A, annessa alla legge n. 720/1984 ed è, pertanto, sottoposta al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge ed ai decreti del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1984, per cui trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate dai decreti del Ministero del Tesoro 26 luglio e 22 novembre 1985 e del D.P.C.M. 20 luglio 1999;

- l'O.S.L. non ha personalità giuridica autonoma e, pertanto, non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale e si avvale della personalità giuridica dell'Ente civico, pur operando in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture del Comune, con poteri di autoorganizzazione, ai sensi dell'art. 253 del T.U.E.L.;

- il Comune di Stornara ha stipulato, con atto rep 676 del 9/2/2010, apposita convenzione con la Intesa Sanpaolo S.p.a. per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2014, da ultimo prorogato sino al 31/12/2026 con determinazione Reg.Gen 363 del 2/12/2025;

- con delibera O.S.L. n. _____ del _____ è stato istituito il servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema della presente convenzione;

- la Banca a seguito della presente convenzione dovrà attivare apposito conto della liquidazione, così come disposto dall'art. 11 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e ss.mm.ii.:

- la Banca, non avendo materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'O.S.L., deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'O.S.L. medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA – Ufficio XII, con prot. N. 181058 del 5 luglio 2024, ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale in Tesoreria Unica n. 320858, presso la Tesoreria dello Stato di Foggia, intestata all'Organo Straordinario di Liquidazione – “COMSTRLIQU STORNARA”;

TUTTO CIO' PREMESSO, e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra costituite.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Affidamento e durata del servizio

1. L'O.S.L. del Comune di Stornara affida a Intesa Sanpaolo il servizio di tesoreria
2. La Banca tesoriere assume la gestione del Servizio con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino alla scadenza, 31 dicembre 2026, della proroga

- liquidazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione. In caso di stipula da parte del Comune di Stornara di una nuova Convenzione con un diverso Istituto bancario, la convenzione cesserà stante l'obbligo per la Commissione Straordinaria di Liquidazione di avvalersi del medesimo Tesoriere del Comune;
3. Il Servizio di Cassa è svolto dal Cassiere nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli, presso le filiali del Tesoriere.
 4. La gestione del servizio di cassa si svolgerà in conformità alle vigenti disposizioni legislative nonché a quanto stabilito dalla presente convenzione.
 5. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l'utilizzo della PEC.

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto:
 - la riscossione delle entrate di pertinenza della massa attiva di cui al piano di risanamento redatto dall'Organo Straordinario della Liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita, in via ufficiale, al tesoriere apposita documentazione;
 - il pagamento delle spese di pertinenza della massa passiva, di cui al predetto piano di risanamento, facenti capo all'O.S.L. e dal medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative disposizioni integrative e applicative, nonché la custodia di titoli e valori, con le modalità contenute negli articoli che seguono.
 - Ogni altra riscossione o pagamento di pertinenza della O.S.L.
2. L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di cassa con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

Art. 3 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'OSL ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi Operazioni di Pagamento a valere sull'esercizio precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita, di variazione delle codifiche gestionali di SIOPE.

Art. 4 – Riscossioni

1. Il Cassiere effettua le Riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi, in base a Ordinativi di incasso (reversali) emessi e firmati digitalmente da
2. Per gli effetti di cui sopra, il cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle comunicazioni stesse.
3. Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- b) L'indicazione del debitore;
- c) La somma da riscuotere e le cifre in lettere;
- d) La causale del versamento;
- e) Il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario;
- f) L'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) Le indicazioni per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- h) La codifica SIOPE.

4. A fronte dell'incasso, il cassiere rilascia, in luogo e vece dell'Organo Straordinario di Liquidazione, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

5. Il Cassiere accetta, anche senza preventiva autorizzazione dell'OSL, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della gestione di competenza dell'OSL, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Di tali incassi il Cassiere dà immediata comunicazione all'OSL, che provvederà alla tempestiva regolarizzazione mediante emissione dei relativi ordinativi di incasso imputandoli all'esercizio in cui il Cassiere stesso ha registrato l'operazione; dette Reversali devono recare l'indicazione del Provvisorio di Entrata rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

6. Il Cassiere non è tenuto ad accettare Reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI.

7. Per ogni Riscossione il Cassiere rilascia, in nome e per conto dell'OSL, una Ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.

8. Le entrate affluite sulla gestione dell'OSL che risultano non di competenza sono da quest'ultima trasferite con emissione di ordinativo di pagamento all'ordinante o al Comune per il quale gestisce il disseto.

9. Le entrate riscosse dal Cassiere senza Reversale e indicazioni dell'Ente, sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera.

10. Il Cassiere considera libere da vincoli di destinazione le somme incassate senza reversale.

11. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Cassiere, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'informazione dalla Banca d'Italia, provvede a registrare la relativa entrata. In relazione a ciò, l'Ente emette tempestivamente le corrispondenti Reversali a regolarizzazione.

12. Il Cassiere non è tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Ente o al Cassiere.

13. L'OSL provvede all'annullamento delle Reversali non riscosse entro il termine dell'esercizio e all'eventuale loro nuova emissione nell'esercizio successivo.

Art. 5 - Pagamenti

1. I Pagamenti sono eseguiti in base a Mandati di pagamento, emessi firmati digitalmente dall'Organo Straordinario di Liquidazione, dott.ssa numerati progressivamente per esercizio finanziario.

2. Per gli effetti di cui sopra, il cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

sue attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Organo Straordinario di Liquidazione sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

4. I mandati di pagamento devono contenere:

- a) la denominazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione;
- b) l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
- c) l’ammontare della somma lorda – in cifre ed in lettere – e netta da pagare;
- d) la causale del pagamento;
- e) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- f) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- g) l’esercizio finanziario e la data di emissione;
- h) l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- i) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
- j) la codifica SIOPE;

5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Organo Straordinario di Liquidazione dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Cassiere.

6. Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dal Presidente Commissario. Il Cassiere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti.

7. Il Cassiere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall’OSL. Quest’ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.

8. I flussi inviati dall’OSL tramite la piattaforma SIOPE+ entro l’orario concordato con il Cassiere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Cassiere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Cassiere oltre l’orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.

9. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’O.S.L. sul mandato.

10. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’O.S.L., al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Cassiere non tiene conto dei predetti Mandati e l’O.S.L. si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio.

11. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti all’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’O.S.L. ai sensi del presente articolo sono posti a carico dei beneficiari, eccetto i bonifici. Pertanto, il Cassiere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati.

12. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'O.S.L. unitamente ed in allegato al proprio rendiconto.
13. Su richiesta dell'O.S.L., il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
14. Il Cassiere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti di consistenza del fondo di cassa.
15. L'O.S.L. si impegna a non inviare Mandati al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.

Art. 6 - Caratteristiche del servizio

1. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l'OSL e il Cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.
2. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più "disposizioni". Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullamento e sostituzione) si considera l'Ordinativo nella sua interezza.
3. L'ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dal Presidente dell'OSL Commissario Straordinario di Liquidazione.
4. L'OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.
5. La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi compete ed è a carico dell'OSL il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.
6. Il Cassiere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Cassiere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predisponde e trasmette a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito.
7. L'OSL potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dal Cassiere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'Operazione di Pagamento.
8. A seguito dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, il Cassiere predisponde ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione degli Ordinativi; in

caso di Pagamento per cassa, la Quietanza del creditore dell'OSL, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Cassiere.

9. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio degli Ordinativi, l'O.S.L., con comunicazione sottoscritta dallo stesso Commissario, evidenzierà al Cassiere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Cassiere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L'OSL è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.

Art. 7 - Obblighi gestionali assunti dal Cassiere

1. Il Cassiere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa. Deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

2. Il Cassiere mette a disposizione dell'O.S.L. il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Cassiere provvede alla trasmissione all'archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche Cassiere e Banca d'Italia.

Art. 8 - Verifiche ed ispezioni

1. L'O.S.L. ha diritto di procedere, con cadenza trimestrale e all'occorrenza, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia. Il Cassiere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso, e deve esibire, ad ogni richiesta, i registri e tutta la documentazione contabile relativa alla gestione di cassa.

Art. 9 - Tasso creditore

1. Sulle eventuali giacenze di cassa dell'OSL - relative a somme escluse dal sistema di tesoreria unica (Legge n. 720/1984) - viene applicato un tasso di interesse pari a 0,00 %. Il Cassiere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell'O.S.L. l'apposito riassunto scalare. L'O.S.L. emette al più presto le relative Reversali. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0".

Art. 10 - Amministrazione titoli e valori in deposito – Gestione della liquidità

1. Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni di volta in volta concordate fra le Parti, i titoli ed i valori di proprietà dell'OSL, a condizioni comunque non peggiorative rispetto a quelle applicate al servizio di Tesoreria del Comune di Stornara.

Art. 11 - Corrispettivo e spese di gestione

Per il servizio di cui alla presente convenzione al Cassiere sono riconosciute le seguenti condizioni:

1. Compenso annuo di € 1.000,00, oltre Iva come per legge, se dovuta.

A fronte di ciascuna Operazione di Pagamento, l'O.S.L. corrisponde al Cassiere le seguenti

- a) bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso tesoriere € 0,00 ;
- b) bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Cassiere: € 0,00;

Canone annuo servizio INBIZ: € 0,00

Canone annuo servizio Opi FULL: € 0,00

2. Per eventuali ulteriori esigenze, al momento non previste nella presente, il Cassiere applicherà condizioni entro i limiti definiti dalla trasparenza bancaria, da definire di volta in volta con l'O.S.L., a condizioni comunque non peggiorative rispetto a quelle applicate al servizio di Tesoreria del Comune di Stornara.

4. Il rimborso al Cassiere delle eventuali spese postali e per stampati, delle spese per Operazioni di Pagamento con oneri a carico dell'O.S.L. e degli eventuali oneri fiscali ha luogo con periodicità trimestrale e con le modalità concordate tra l'O.S.L. e il Cassiere.

5. Il Cassiere procede, di iniziativa, all'emissione della fattura annuale ed alla contestuale contabilizzazione. L'O.S.L. emette il relativo mandato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento fattura. Per la durata infrannuale, il compenso viene applicato in dodicesimi per ogni mese di servizio considerato intera la frazione di mese.

6. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, l'O.S.L. corrisponde al Cassiere i diritti e le commissioni riportate nei fogli informativi di riferimento.

7. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a fronte di interventi legislativi che incidano sugli equilibri della presente convenzione, i corrispettivi ivi indicati saranno oggetto di rinegoziazione.

Art. 12 – Rendicontazione

La Banca dovrà presentare annualmente il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento, su moduli meccanizzati.

Art. 13 - Garanzie per la regolare gestione del servizio

1. Il Cassiere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'O.S.L., nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

Art. 14 - Imposta di bollo

1. L'O.S.L., con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le Operazioni di Pagamento l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le Reversali che i Mandati devono recare la predetta indicazione, così come previsto nelle regole tecniche e linee guida per l'emissione degli OPI.

Art. 15 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere (Gestore).

2. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986 e della Tariffa. Parte II, Art. 1 - Nota inerente i servizi finanziari e bancari.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'O.S.L. e il Cassiere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.
3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'O.S.L. agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Cassiere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'O.S.L. e il Cassiere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 18 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 19 - Domicilio delle parti e controversie

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'O.S.L. e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo con l'utilizzo della PEC o modalità equivalente in base alla legge vigente.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione, il Foro competente deve intendersi quello ove ha sede l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ossia Foggia.

Art. 20 - Stipula

1. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e scambio tramite PEC.
2. Si applicano in ogni caso le norme e le prassi vigenti per la stipula dei contratti pubblici di appalto o concessione di servizi stipulati dalla Pubbliche Amministrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

IL CASSIERE –